

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6622 del 18/11/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE CHIARONE - USO: AGRICOLO - RICHIEDENTE: FULGOSI PAOLO E GIOVANNI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - PRATICA: 10457/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0015
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6840 del 17/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIANELLO VAL
TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE CHIARONE - USO:
AGRICOLO - RICHIEDENTE: FULGOSI PAOLO E GIOVANNI SOCIETÀ
AGRICOLA S.S. - PRATICA: 10457/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0015.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n.24, in particolare l’art.51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n.2, in particolare l’art.8, la Legge Regionale n.9 del 16/07/2015 art.39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n.469 del 2011 - n.1622 del 2015 - n.1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n.1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt.86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n.3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 35667 in data 23/02/2024 (integrata con nota assunta al protocollo ARPAE con il n.77740 in data 29/04/2024), con la quale la Ditta Fulgosi Paolo e Giovanni Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 00385720339), ha chiesto nuova concessione con regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale ubicata in sponda sinistra del Torrente Chiarone, in Comune di Pianello Val Tidone (PC), avente estensione complessiva pari a 00.49.50 Ha, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 23, fronte mappali 32 e 33, per uso agricolo (seminativo);

CONSIDERATO che nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica in dotazione a Agenzia, si è accertato che l'area demaniale oggetto della presente occupazione è meglio identificata come ubicata in Località Casa Fontanese del Comune di Pianello Val Tidone (PC) e censita al N.C.T. del precitato Comune al foglio 30, fronte mappali 32 e 33 del foglio 23;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 22/05/2024 sul BURERT (parte seconda) n.150 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile

Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 185012 in data 20/10/2025);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato la somma pari a € **250,00** a titolo di deposito cauzionale in data 05/11/2025;

DATO ATTO che:

- in data 15/10/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs n. 159/2011;
- in data 23/01/2025 la Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.lgs. 159/2011;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, infine, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta Fulgosi Paolo e Giovanni Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 00385720339), la concessione per l'occupazione ad uso agricolo (seminativo) di area demaniale di circa 00.49.50 Ha di superficie, ubicata in Comune di Pianello Val Tidone (PC), in Località Casa Fontanese in sponda sinistra del Torrente Chiarone e censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 30, fronte mappali 32 e 33 del foglio 23, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC24T0015);
- b) di stabilire che** la concessione, è valida per anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 10/11/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto sino all'anno 2025 (compreso) è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € **250,00** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Fulgosi Paolo e Giovanni Società Agricola S.S. (C.F. e P.iva: 00385720339), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC24T0015.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 00.49.50 Ha di superficie, per uso agricolo, ubicata in Comune di Pianello Val Tidone (PC), in Località Casa Fontanese, sponda sinistra del Torrente Chiarone, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 30, a fronte dei mappali 32 e 33 del foglio 23, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla

base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025 ammonta a **€ 180,18**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla

concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia

per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 185012 del 20/10/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il legale rappresentante della ditta Fulgosi Paolo e Giovanni Società Agricola S.S. (C.F. e Piva: 00385720339), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 10/11/2024, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.

Alla c.a.

ARPAE- SAC PiacenzaAgenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia- Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni OvestPec: aoopc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Fulgosi Paolo e Giovanni Società Agricola S.S.Pec: fulgosipaoloegiovanni@pec.coldiretti.it**Coldiretti Piacenza – ufficio agro-ambiente**Pec: tecnicoambiente.ivpc@pec.coldiretti.it**Oggetto:** L.R. n.7/04 – Pratica 10457/2024 – Procedimento PC24T0015

Richiesta di concessione con regolarizzazione per occupazione area demaniale di pertinenza del Rio Chiarone in Comune di Pianello Val Tidone (PC), per uso seminativo.

Richiedente: Fulgosi Paolo e Giovanni Società Agricola S.S.

*Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.***Premesso che:**

- la L.R. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha stabilito, all’art. 16, che le funzioni di concessione relative all’utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all’art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l’ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto, con nota acquisita a protocollo ARSTPC-PC n. 68384 in data 25/09/2025, il rilascio di parere idraulico di competenza allo scrivente Ufficio Territoriale per l’istanza di nuova occupazione senza opere avanzata dalla Fulgosi Paolo e Giovanni Società Agricola S.S. (nel seguito, *Richiedente*) in merito all’occupazione di area demaniale di pertinenza del Rio Chiarone in sponda sinistra di ha 0.495, ubicata in Località Casa Fontanese del Comune di Pianello Val Tidone (PC), ed identificata catastalmente a fronte dei mappali 32 e 33, foglio 23 NCT del Comune suddetto, da adibire ad uso seminativo.

Vista la documentazione pervenuta alla scrivente UT:

- Richiesta Nulla Osta Idraulico
- Istanza di nuova occupazione senza opere
- Scheda A compilata
- Allegati alla richiesta di nuova concessione regolarizzazione di occupazione



Riscontrato che l'area oggetto di richiesta ricade in:

- Fascia A3- Alveo di piena con valenza naturalistica, secondo il P.T.C.P. vigente;
- Area caratterizzata da scenario di pericolosità P3- Alluvioni frequenti, secondo P.G.R.A. vigente.

Tutto ciò premesso, visto e riscontrato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, per l'istanza di nuova occupazione senza opere avanzata da Fulgosi Paolo e Giovanni Società Agricola S.S., in merito all'occupazione di area del demanio regionale fluviale del Rio Chiarone, per uso seminativo, ubicata in località Casa Fontanese, mappali 32 e 33 del foglio 23 N.C.T. del Comune di Pianello Val Tidone (PC), in ottemperanza alle prescrizioni di seguito riportate:

- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale;
- il *Richiedente* è tenuto alla manutenzione ordinaria e al contenimento della vegetazione spontanea nei pressi dell'area concessa, fanno carico al *Richiedente* tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua, la conservazione dei beni concessi e la prevenzione di danni, infortuni e rischi per l'incolumità pubblica delle persone;
- la manutenzione straordinaria, oltre che ordinaria, delle opere che verranno poste a difesa dell'area, ai sensi dell'art. 12 del T.U. R.D. 523/1904, competeranno unicamente al *Richiedente*;
- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- Il *Richiedente* è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al TU n.523/1904 e s.m.i., in particolare, il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di 4,00 metri dalla linea di sponda attuale, distanza che dovrà essere comunque rispettata anche in caso di erosioni da parte delle acque di piena;
- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- Il *Richiedente* deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area e alle opere al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché a mezzi e imprese incaricate. L'Autorità Idraulica si riserva la facoltà di chiedere in ogni momento lo sgombero dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il *Richiedente* abbia diritto a compensi di sorta. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal *Richiedente* ad ogni richiesta del

- Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto da parte del *Richiedente* per eventuali danni che dovessero essere causati alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite e per eventuali limitazioni all'uso conseguenti a piene del corso d'acqua, frane, alluvioni e altre cause naturali o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della Pubblica Amministrazione competente.
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia- Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica.

Distinti saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
(documento firmato digitalmente)

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.